



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22 del 25/06/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **21:12** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BOCCOLINI NORA	Consigliere	Assente
VERNIA NICOLO'	Consigliere	Presente
ROMOLI MASSIMO	Consigliere	Presente
BEDOGNI LIA	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
CLEMENTI FRANCESCO	Consigliere	Presente
MANZOTTI MANUELA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
BONACINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
RAELE SALVATORE	Consigliere	Presente (da remoto)
DE VITA MATTEO	Consigliere	Presente
GRAVINA GIANNI	Consigliere	Assente
BARBOLINI GLAUCO	Consigliere	Presente
GENTILE ALESSIA	Consigliere	Presente
ANCONE VITO	Consigliere	Assente

Presenti N. 14

Assenti N. 3

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Gravina Gianni, Boccolini Nora

Il Consigliere Raele Salvatore partecipa alla seduta in videoconferenza come disciplinato dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Assume la presidenza il Sig. Sindaco CAVALLARO EMANUELE

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: De Vita Matteo, Silingardi Massimo, Zani Mauro.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico, Capuano Alessia, Albanese Chiara, Beddini Davide.

E' altresì presente la dott.ssa Siligardi Chiara, Responsabile del 2° Settore programmazione economica e partecipazioni.

Deliberazione n. 22 del 25/06/2025

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a) ed f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;

PREMESSO che l'art. 52, del D.Lgs 446/97, in materia di potestà regolamentare dei comuni, stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

PREMESSO CHE l’art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;

DATO ATTO che la Legge Regionale n.16 del 2015 avente ad oggetto *“Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n.31”*, promuove, tra le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di aumento della raccolta differenziata e di riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani, l’applicazione della Tariffa puntuale quale strumento di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, di invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti e conseguente decremento della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto;

RICHIAMATO l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, Ente Territorialmente Competente per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATO l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 che ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente- le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “ chi inquina paga”;

DATO ATTO che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 21 dicembre 2018 il Comune di Rubiera ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

DATO ATTO che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 più sopra citato;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata, sulla base di quanto stabilito dal D.M. del 2017, procedendo alla sola “misurazione” della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto “Tariffa Rifiuti corrispettiva – Approvazione del disciplinare per la gestione della Tariffa corrispettiva ad IREN AMBIENTE Spa anni 2022/2025”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 28 aprile 2023 con la quale sono state adottate le ultime modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva;

CONSIDERATO che si ritiene necessario approvare diverse modifiche al regolamento in oggetto al fine di adeguarlo a modifiche normative sopravvenute o allo scopo di rendere maggiormente funzionale lo strumento regolamentare alle esigenze operative connesse all'applicazione della tariffa in oggetto; di seguito si riepilogano le più rilevanti, precisando che nel testo del Regolamento allegato al presente atto sono evidenziate con carattere grassetto sottolineato le parti aggiunte e con carattere grassetto barrato le parti eliminate:

- all'art.5, comma 6, è stata introdotta una riduzione di superficie per gli impianti sportivi di proprietà del Comune e dati in gestione a terzi, limitatamente alla superficie delle tribune/gradinate collocate all'aperto, in caso di uso non continuativo per non più di 183 giorni l'anno;

- all'art.10, relativamente al numero dei componenti delle utenze domestiche residenti che può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, nel caso di attività di studio o lavoro all'estero per periodi superiori a sei mesi nell'anno d'imposta, è stato modificato ritenendo opportuno estendere l'agevolazione, a parità di condizioni, anche a chi studia o lavora in Italia;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

-
- sempre all'art.10, è stata precisata meglio la disciplina applicativa relativa ai bed and breakfast e le ipotesi di tassazione di locali di utenze non domestiche inutilizzati per sospesa attività o di locali connessi a superfici non tassabili;
 - l'art.13 è modificato per disciplinare meglio l'applicazione delle componenti aggiuntive, delle imposte e dei tributi connessi alla tariffa corrispettiva, sia quelle previste da legge, che quelle previste da ARERA;
 - l'art.18 viene modificato per delineare meglio la disciplina applicativa delle riduzioni della tariffa, sia per quanto riguarda gli adempimenti per la richiesta da parte del contribuente, sia per precisare più chiaramente che le agevolazioni che, da regolamento agiscono sulla quota variabile, operano, salvo casi specificati, sulla quota variabile non misurata; sono, quindi, calcolate sull'importo della stessa quota senza considerare l'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime;
 - l'art.24 viene integrato inserendo la possibilità per il soggetto gestore, in accordo con il Comune, di prevedere la possibilità di una maggiore frequenza di invio agli utenti del documento di riscossione della tariffa, rispetto a quella ordinaria delle due rate semestrali;
 - l'art.27 è modificato in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare si è inteso razionalizzare l'applicazione delle sanzioni e delle relative riduzioni e precisare che, ai fini della nomina degli Agenti Accertatori per la contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti di gestione del servizio rifiuti urbani e alle violazioni delle disposizioni del regolamento sulla tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, si procederà secondo i contenuti del Regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito con deliberazione n. 20/2020 ;

RICHIAMATO, inoltre, l'art.17.24 del Regolamento che disciplina misure di sostegno strutturali per soggetti indicati dai Servizi Sociali comunali per disagiate condizioni socio-economiche attestate dal servizio stesso, e a favore delle famiglie economicamente più fragili, prevedendo alcune agevolazioni della Tariffa Corrispettiva dovuta legate al valore ISEE, indicatore particolarmente rappresentativo della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;

VISTO l'art. 57-bis, comma 2, D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*» e, in particolare, l'articolo 57-bis, comma 2, il quale stabilisce:

- ◆ al primo periodo, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- ◆ al secondo periodo, che gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- ◆ al terzo periodo, che le modalità attuative sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTI:



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- il DPCM 21 gennaio 2025, n.24, emesso ai sensi dell'art.57bis, comma 2, del Decreto Legge n.124/2019 sopra citato, che introduce il “bonus sociale per i rifiuti” a favore degli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate finanziato dal sistema nazionale, prevedendo, in particolare, che sia riconosciuta a favore degli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva;
- la Delibera di ARERA n.133 del 1 aprile 2025 avente ad oggetto “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”, che introduce una componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

CONSIDERATO che:

- ◆ l’art.17.24 sopra citato del nostro Regolamento prevede come agevolazioni sociali l’esonero totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone segnalate dai Servizi Sociali comunali per disagiate condizioni socio-economiche attestate dal servizio stesso, e la riduzione del 100% della quota variabile non misurata della tariffa, per i nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 15.000,00;
- ◆ si rende OPPORTUNO, inserire nell’articolo in oggetto la precisazione che, in caso di riconoscimento di “bonus rifiuti” finanziati dal sistema nazionale fissati e disciplinati da ARERA, e’ fatta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di mantenere o prevedere forme agevolative integrative rispetto a quelle del bonus statale in modo da assicurare i livelli di agevolazione sociale garantiti dal Regolamento comunale;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva” per recepire le modifiche sopra descritte il tutto contenuto nel nuovo testo del Regolamento stesso (*Allegato A*) allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono evidenziate con carattere grassetto sottolineato le parti aggiunte e con carattere grassetto barrato le parti eliminate;

CONSIDERATO che con separato atto deliberativo, adottato in data odierna si approveranno le Tariffe per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale e dei costi delle vuotature eccedenti per l’anno 2025;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RICHIAMATO l'art. 10-ter del D.L. Pubblica Amministrazione - D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con Legge n.69/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 13 maggio 2025, che differisce il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, dal 30 aprile al 30 giugno per l'anno 2025;

PRESO ATTO che:

- il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /2011) e smi dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DATO atto che la Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, precisa che, benchè gli atti concernenti la Tariffa rifiuti corrispettiva di cui all'art.1, comma 668, della Legge n.147/2013, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 sopra citato, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito Internet del Ministero stesso;

ESAMINATA la bozza di Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva modificato, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO quindi di accogliere le integrazioni/modifiche apportate al “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva ” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), approvando il relativo testo definitivo aggiornato;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Gruppo Consiliare De Vita Sindaco), astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono evidenziate con carattere grassetto sottolineato le parti aggiunte e con carattere grassetto barrato le parti eliminate; (*Allegato A*);
3. DI DARE ATTO che la presente modifica regolamentare ed il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva” entrano in vigore il 1° gennaio 2025;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ed il Regolamento saranno pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale sulla base delle disposizioni di legge vigenti;
5. DI DARE ATTO che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
6. DI DARE ATTO che con successiva deliberazione del Consiglio comunale saranno approvate le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale ed il costo delle vuotature eccedenti, per l’anno 2025;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Gruppo Consiliare De Vita Sindaco), astenuti n. /,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA